

COMUNE DI GRAGNANO

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 24-03-2017

OGGETTO: TRIBUTO TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) - CONFERMA DELLE TARIFFE E DELLA COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti ed assenti i Signori:

CONSIGLIERI	Pr.	Ass.	CONSIGLIERI	Pr.	Ass.
CIMMINO Paolo – Sindaco	X		PEPE Giulio	X	
D'AURIA Aniello	X		DI MAIO Filomena		X
SCALA Francesco	X		MASCOLO Patrizio		X
FONTANELLA Anna	X		DE ANGELIS Antonio	X	
CASO Chiara	X		SORRENTINO Giovanni		X
D'ARCO Antonio	X		SOMMA Silvana	X	
SANTARPIA Martino		X	CASTRIGNANO Salvatore		X
ABAGNALE Rosina	X		DELLE DONNE Anna	X	
DI NOLA Mario	X				

Presenti n. 12

Assenti n. 05

Presiede l'adunanza il dott. Aniello D'Auria, nella qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipano alla seduta odierna gli Assessori: D'Apuzzo Mario - Ciro Guadagno - Somma Annamaria - Elefante Sara.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al Punto 2 dell'O.D.G. ad oggetto: "Tributo Tassa Rifiuti (TARI) - Conferma delle tariffe e della copertura del costo del servizio anno 2017"

Relaziona l'Assessore al Bilancio, dott. Ciro Guadagno, il quale dà lettura della proposta di deliberazione con l'allegata relazione istruttoria.

Il Presidente, non essendoci altre richieste di intervento, mette ai voti l'argomento.

L'intervento dell'Assessore Guadagno sulla trattazione dell'argomento in oggetto, redatto con la tecnica della stenotipia computerizzata, è riportato in allegato e forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Guadagno con la quale si è ampiamente illustrato l'argomento;

Vista la proposta di deliberazione che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata favorevolmente dalla competente Commissione Consiliare in data 13.03.2017;

Visti:

- Il D.Lgs 15.12.1997, n. 446;

- Il D.P.R. n. 158/1999;

- La Legge 27.12.2013, n. 147;

- Il Regolamento Comunale della TARI, approvato con delibera consiliare n. 11 del 29.07.2014;

- Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con votazione unanime favorevole avvenuta per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** e fare propria l'allegata proposta di deliberazione e, per l'effetto:
- 2) **Approvare** il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dal competente Ufficio comunale Finanziario- Ambiente comprensiva della Tabella A) allegata nel presente dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo, dove si evince che per l'anno 2017 i ricavi inerenti il

servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinati in base alle previsioni del Dirigente competente indicate nel redigendo progetto del Bilancio di Previsione 2017, e riportati nella tabella "A", che vengono rapportati con i costi del servizio RSU, determinano una percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti pari al 100% compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

- 3) **Confermare** per l'anno 2017 le tariffe già valesvoli per l'anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017 di cui **all'allegato B) della deliberazione di Consiglio comunale N. 11 del 29-07-2014**, così come proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. **44 del 17/02/2017**;
- 4) **Stabilire** che verranno notificati da parte del Concessionario della riscossione, ai soli contribuenti che non hanno versato una o più rate (anche in parte) entro la data del 15/12/2017, gli avvisi di omesso (o parziale) versamento con addebito delle spese di notifica con pagamento in DUE RATE A PARTIRE ENTRO 60 giorni dalla notifica ;
- 5) **Dare atto** che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013;
- 6) **Trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza con votazione unanime favorevole avvenuta per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

AI CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

OGGETTO: Tributo Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) - Conferma delle Tariffe della copertura del costo del servizio 2017.

Letta l'allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Finanziario Dr. Antonio Verdoliva;

Visto il Regolamento della TARI approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29-07-2014, tutt'ora vigente ;

Ritenuto, che è ferma intenzione da parte dell'Amministrazione Comunale proporre con il presente atto di confermare anche per l'anno 2017 le tariffe in relazione alla TARI , già valesvoli per l'anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017 di cui all'allegato B) della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29-07-2014, sopra richiamata, nonché i criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati in precedenza, così come proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. **N. 44 DEL 17/02/2017** ;

Ritenuto altresì conto della pressione fiscale complessiva, e delle difficoltà economiche in cui versano molte famiglie ed imprese del territorio Comunale di Gragnano, è ragionevole ripartire il carico TARI in un congruo numero di rate, mantenendo inalterato il sistema delle modalità di riscossione ;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

SI PROPONE

1. Di confermare per l'anno 2017, stante la sua competenza esclusiva in materia di definizione delle tariffe d'imposta ,le tariffe già valesvoli per l'anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017 di cui **all'allegato B)**

della deliberazione di Consiglio comunale N. 11 del 29-07-2014, così come proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. N. 44 DEL 17/02/2017;

2. *di stabilire le seguenti scadenze di versamento per gli importi TARI 2017:*

- *30 APRILE 2017* , per il pagamento di una somma pari a un quarto dell'importo calcolato in base alle tariffe TARI ed agevolazioni vigenti nella annualità 2016;
- *30 GIUGNO 2017*, per il pagamento di una somma pari a un quarto dell'importo calcolato in base alle tariffe TARI ed agevolazioni vigenti nella annualità 2016;
- *30 SETTEMBRE 2017* per il pagamento di una somma pari a un quarto dell'importo calcolato in base alle tariffe TARI ed agevolazioni vigenti nella annualità 2016;
- *30 NOVEMBRE 2017* ; per il pagamento di una somma pari a un quarto dell'importo calcolato in base alle tariffe TARI ed agevolazioni vigenti nella annualità 2016;

3. *di stabilire che verranno notificati da parte del Concessionario della riscossione , ai soli contribuenti che non hanno versato una o più rate (anche in parte) entro la data del 15/12/2017, gli avvisi di omesso (o parziale) versamento con addebito delle spese di notifica con pagamento in DUE RATE A PARTIRE ENTRO 60 giorni dalla notifica*


- i**
4. Di dare atto che, per la determinazione della TA.RI. 2017, è stato opzionato il metodo di "TARIFFAZIONE MONOMIA" di cui all'art.1, comma 652, della Legge n. 147/2013, continuando ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti.
5. Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dal competente Ufficio comunale Finanziario- Ambiente comprensiva della Tabella A) allegata nel presente dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo, dove si evince che per l'anno 2017 i ricavi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ,determinati in base alle previsioni del Dirigente competente indicate nel redigendo progetto del Bilancio di Previsione 2017, e riportati nella tabella "A" , che vengono rapportati con i costi del servizio RSU, determinano una percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti pari al 100% compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

6. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Dr. Ciro Guadagno



COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

All'Assessore al Bilancio

SEDE

OGGETTO: Tributo Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) - Conferma delle Tariffe della copertura del costo del servizio 2017.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 e **valida per l'anno 2017** di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede :

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU.

Che con deliberazione di Consiglio comunale **N. 11 del 29-07-2014** si è proceduto ad approvare il Regolamento della TARI recependo tutti criteri sopra menzionati e stabilendo le tariffe per ogni categoria contributiva

Considerato

- Che i tempi necessari alla approvazione delle deliberazioni tariffarie ai fini TARI per l'anno 2017 sono collegati all'approvazione del bilancio di previsione 2017, da ultimo rinviato ulteriormente a Marzo 2017, ritardano la emissione degli avvisi di pagamento e la riscossione della Tassa determinando problemi di liquidità tali da non consentire al Comune di adempiere puntualmente alla liquidazione delle spese relative al costo del servizio di smaltimento rifiuti si è proceduto con la deliberazione di Giunta Comunale **N. 44 DEL 17/02/2017** ad oggetto “**TRIBUTO TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) - CONFERMA TARIFFE E COPERTURA 2017. DEFINIZIONE DELLE RATE DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2017.**

con la quale è stato stabilito

1. Di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2017 le tariffe d'imposta, già valesvoli per l'anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017 di cui **all'allegato B) della deliberazione di Consiglio comunale N.**

11 del 29-07-2014;

2. *di stabilire le seguenti scadenze di versamento per gli importi TARI 2017:*
 - *30 APRILE 2017* , per il pagamento di una somma pari a un quarto dell'importo calcolato in base alle tariffe TARI ed agevolazioni vigenti nella annualità 2016;
 - *30 GIUGNO 2017*, per il pagamento di una somma pari a un quarto dell'importo calcolato in base alle tariffe TARI ed agevolazioni vigenti nella annualità 2016;
 - *30 SETTEMBRE 2017* per il pagamento di una somma pari a un quarto dell'importo calcolato in base alle tariffe TARI ed agevolazioni vigenti nella annualità 2016;
 - *30 NOVEMBRE 2017* ; per il pagamento di una somma pari a un quarto dell'importo calcolato in base alle tariffe TARI ed agevolazioni vigenti nella annualità 2016;
3. *di stabilire che verranno notificati da parte del Concessionario della riscossione , ai soli contribuenti che non hanno versato una o più rate (anche in parte) entro la data del 15/12/2017, gli avvisi di omesso (o parziale) versamento con addebito delle spese di notifica con pagamento in DUE RATE A PARTIRE ENTRO 60 giorni dalla notifica ;*
4. Di dare atto che, per la determinazione della TA.RI. 2017, è stato opzionato il metodo di "TARIFFAZIONE MONOMIA" di cui all'art.1, comma 652, della Legge n. 147/2013, continuando ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti.
5. Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dal competente Ufficio comunale Finanziario- Ambiente comprensiva della Tabella A) allegata nel presente dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo, dove si evince che per l'anno 2017 i ricavi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ,determinati in base alle previsioni del Dirigente competente indicate nel redigendo progetto del Bilancio di Previsione 2017, e riportati nella tabella "A" , che vengono rapportati con i costi del servizio RSU, determinano una percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti pari al 100% compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

6. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Preso atto

- Che con nota dello scorso anno n. 5648 del 24.03.2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, nelle more dell'approvazione della manovra tariffaria in sede di bilancio, è sempre possibile procedere alla riscossione della nuova Tassa sui rifiuti TARI richiedendo ai contribuenti il pagamento, di importi calcolati in base al previgente sistema di prelievo ed alle tariffe ed agevolazioni in essere nella annualità precedente ;
- Che in tale nota il Ministero ha precisato che a tal fine non occorre una espressa disposizione legislativa autorizzatoria, essendo tale possibilità da annoverarsi tra le ampie facoltà ricomprese nel potere regolamentare riconosciuto ai comuni;

Dato atto di voler proporre con il presente atto la conferma di quanto proposto con la richiamat delibera di Giunta Comunale **N. 44 DEL 17/02/2017** anche per l'anno 2017 le tariffe in relazione alla TARI , già valesvoli per l'anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017 di cui **all'allegato B) della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29-07-2014, sopra richiamata, nonché i** criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati in precedenza e del numero di rate esistenti (4 Rate) ;

CONSIDERATO INOLTRE che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

TENUTO CONTO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 semplificato o TARSU avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi.

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 18/1999, attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto.

VISTO in particolare il comma 652, siccome modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2014 (conv. in Legge n. 68/2014) che dispone testualmente quanto segue: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*;

RILEVATO CHE, IN DEFINITIVA , in base alle predette disposizioni:

- ✓ la TA.RI. sostituisce *in toto* il prelievo tributario sui rifiuti vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARSU/TARES/TIA);
- ✓ il presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- ✓ per l'applicazione della TA.RI. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti;
- ✓ le tariffe della TA.RI. sono determinate sulla base del piano finanziario di copertura in modo da garantire l'integrale finanziamento dei costi del servizio di igiene urbana con i correlativi ricavi;
- ✓ per gli anni 2014,2015, 2016 e 2017 , nelle more della revisione complessiva del sistema impositivo sui rifiuti, si può sostanzialmente continuare ad applicare il regime previgente, optando per la cosiddetta “TARIFFA TARI MONOMIA”;

- ✓ Il comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 precisa che il blocco degli aumenti dei tributi degli enti locali disposto per il 2016 non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).L'eccezione prevista per la TARI deriva chiaramente dall'obbligo di copertura integrale dei costi per il servizio di igiene urbana disposto dall'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione del principio "chi inquina paga" del diritto comunitario (direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004), recepita dall'art. 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- ✓ Il comma 27 art. 1 della legge 208/15, lettera a), proroga al 2017 la possibilità di utilizzare i coefficienti ex DPR 158/99. La lettera b) del medesimo comma spostata al 2018 l'obbligo di avvalersi del fabbisogno standard nella determinazione delle tariffe.
- ✓ Visto l'art 1, comma 42, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (Legge Finanziaria per l'anno 2017) che proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti;

RITENUTO, in virtù delle sopra esposte premesse ed ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, di confermare nella disciplina della TA.RI già valevole per l'anno 2016, i criteri adottati per il regime di prelievo vigente per l'annualità precedente, al fine di rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo secondo la "tariffazione monomia", rimandando l'applicazione della "tariffazione binomia" in successiva fase .

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni e alla definitiva abrogazione operata dall'art. 1, comma 704, della TARES prevista dall'art,14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e di confermare quanto disposto dalla Giunta Comunale per l'anno 2017, con atto **N. 44 DEL 17/02/2017, nonchè** il prospetto delle categorie e delle tariffe valevoli per già l'anno 2016 di cui all'allegato A) del vigente Regolamento .

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%.

PRECISATO CHE per tutti gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione del servizio di igiene urbana che rilevano ai fini dell'applicazione della TA.RI. e rispetto alla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani nel regolamento

TA.RI. si fa espresso rinvio *ratione materiae* alla Deliberazione di approvazione del Regolamento del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Gragnano ed alle vigenti disposizioni normative in materia;

RILEVATO CHE l'Ente non versa in stato di dissesto e non presenta condizioni di deficitarietà strutturale e che le previsioni di entrata e di spesa stanziata nel progetto di bilancio 2017, consentono l'integrale copertura dei costi con i ricavi, anche in presenza di una conferma per l'anno in corso dell'assetto tariffario 2016;

Tenuto conto che è stato redatto il Piano finanziario per l'anno 2017 dal competente Ufficio comunale Finanziario- Ambiente comprensiva della Tabella A) allegata nel presente dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, stabilendo nel contempo che per l'anno 2017 i ricavi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni del Dirigente competente indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2017, e riportati nella tabella "A", i quali rapportati con i costi del servizio RSU definiscono una percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti pari al 100% compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

CHE, pertanto, le aliquote posteriormente alla loro approvazione acquisiranno vigenza *ex lege* dal 01/01/2017;

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29-07-2014 si è proceduto ad approvare il Regolamento della TARI recependo tutti criteri sopra menzionati e stabilendo le tariffe per ogni categoria contributiva

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; la normativa in materia di finanza e tributi locali; il vigente Statuto comunale; i vigenti regolamenti comunali;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

La parte istruttoria, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile del Settore Finanziario sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

IL Responsabile del Settore Finanziario

Dr. Antonio Verdoliva



COMUNE DI GRAGNANO

Città Metropolitana di Napoli

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: **Tributo Tasa Rifiuti (TA.R.I.) - Conferma delle Tariffe e della copertura del costo del servizio 2017.**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprimono, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bia, comma 1, D.Lgs. 267/2000 entrambi il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile.

FAVOREVOLE

Macroagg. di bilancio Codice _____ Competenza _____
Capitolo di PEG:

- Oggetto: _____
- Numero: _____
- Competenza: _____
- Ammontare del presente impegno: € _____
- Causale economica (a cura della Ragioneria): _____

Gragnano, li 1/3/2017

Visto: la Ragioneria

Firma: _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva

**SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: TRIBUTO TASSA RIFIUTI
TARI, CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA COPERTURA DEL COSTO
DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2017.**

PRESIDENTE D'AURIA ANIELLO

Passo la parola all'Assessore Ciro Guadagno.

ASSESSORE GUADAGNO CIRO

Allora, letta l'allegata proposta di deliberazione a firma del responsabile del settore finanziario, dottore Antonio Verdoliva; visto il regolamento della Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 11 del 29 luglio 2014 tutt'ora vigente; ritenuto che è firma intenzione da parte della Amministrazione Comunale proporre con il presente atto di confermare anche per l'anno 2017 le tariffe in relazione alla Tari, già valevoli per l'anno 2016, con efficacia dal primo gennaio del 2017, di cui all'allegato B, della deliberazione del Consiglio Comunale numero 11 del 29 luglio 2014 sopra richiamata, nonché i criteri di determinazione del tributo e della tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati in precedenza così come proposti dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 44 del 17 febbraio 2017.

Ritenuto altresì conto della pressione fiscale complessiva e delle difficoltà economiche in cui versano molte famiglie e imprese del territorio comunale di Gragnano, è ragionevole ripartire il carico Tari in un congruo numero di rate mantenendo inalterato il sistema delle modalità di riscossione.

Pertanto si propone di confermare per l'anno 2017, stante la sua competenza esclusiva in materia di definizione delle tariffe di imposte alle tariffe già valevoli per l'anno 2016, con efficacia dal primo gennaio del 2017 di cui all'allegato B della deliberazione di Consiglio Comunale del 29 luglio 2014 numero 11 così come proposta dalla Giunta Comunale numero 44 del 17 febbraio 2017.

Di stabilire le seguenti scadenze di versamento: 30 aprile 2017, 30 giugno 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017.

Di stabilire che verranno notificati da parte del concessionario della riscossione ai soli contribuenti che non hanno versato una o più rate anche in parte entro la data del 15 dicembre 2017, e gli avvisi di omesso o parziale versamento con addebito delle spese di notifica con pagamento di due rate a partire entro 60 giorni dalla notifica.

Per quanto riguarda questo tributo, la Tari, abbiamo previsto una copertura di 4.560,000,00 euro più 400 mila euro che saranno previsti per il recupero della evasione e dei tardivi pagamenti.

PRESIDENTE D'AURIA ANIELLO

Grazie Assessore Guadagno.

Ci sono interventi in merito? Altrimenti procediamo alla votazione.

Procediamo alla votazione.

Quindi voti favorevoli?! All'unanimità.

Procediamo anche alla immediata eseguibilità.

Voti favorevoli?! All'unanimità.

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.

Delib. n. 18	del 24-03-2017
--------------	----------------

IL PRESIDENTE
dott. Aniello D'Auria

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ortensia Castaldo

<p>ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al _____</p> <p>Servizio Segreteria Generale (Carolina Petrone)</p>	<p>ATTESTATO COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____</p> <p>A termini dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.</p> <p>Servizio Segreteria Generale (Carolina Petrone)</p>
--	---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Servizio Segreteria Generale
(Carolina Petrone)

La presente deliberazione viene trasmessa al servizio _____ per gli adempimenti consequenziali.

Gragnano, _____
Per Ricevuta
L'Addetto all'ufficio